

17 giugno 2021

Audizione Atto Camera 3146

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Commissioni

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

VIII Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

Agostino Re Rebaudengo

Presidente Elettricità Futura



Siamo la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano.

Oltre 500 imprese di ogni dimensione attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore, fanno parte di Elettricità Futura.

70 %

del mercato

75.000 MW

potenza elettrica installata

40.000


addetti

1.150.000 km

linee di distribuzione

L'insuccesso crescente dei bandi del Decreto FER 1.

Peraltro, nei primi tre mesi del 2021 sono stati installati solo **180 MW** di nuova potenza rinnovabile, con forti cali per le installazioni di idroelettrico (-79%) ed eolico (-31%) rispetto allo stesso periodo del 2020.




NOTE

Graduatorie aste GSE (<https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/graduatorie>).
La percentuale indica il rapporto tra le richieste in posizione utile ed il contingente messo a disposizione.
La data dei bandi indica la pubblicazione delle graduatorie del GSE.
180 MW: Fonte Terna.

Abbiamo apprezzato alcune misure del **DL Semplificazioni** che vanno nella giusta direzione.

Tuttavia come espresso nel nostro [comunicato stampa](#) riteniamo che il DL Semplificazioni **non consenta ancora al nostro Paese il cambio di passo necessario per raggiungere il target Green Deal 2030**, che significa realizzare 7 GW all'anno di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.



NOTE

Elaborazioni EF su dati Piano Nazionale Integrato Energia e Clima italiano – dicembre 2019 e Commissione Europea. Nel 2015 i GW erano 51. Potenza 2030 secondo il trend inerziale di 66 GW: stimati con un incremento medio annuo di capacità rinnovabile di 1 GW.

DL Semplificazioni: Indice delle proposte di modifica in ordine di articolo del DL

1. Inclusione impianti gestione rifiuti tra interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (art. 18).
2. Perentorietà dei termini e adozione VIA qualora inutilmente decorsi (art. 20).
3. Gestione transitorio e autorizzazioni in itinere (art. 20).
4. Ripristino preavviso di rigetto (art. 25).
5. Semplificazione per impianti di accumulo (art. 31).
6. Impianti agrovoltaici (art. 31).
7. Inclusione nuova deroga Impianti fotovoltaici su terreni agricoli (art. 31).
8. Repowering impianti FV in PAS (art. 32).
9. Repowering impianti FV e Idro in comunicazione edilizia libera (art. 32).
10. Repowering impianti eolici (art. 32).
11. Completo superamento spalmaincentivi (art. 32 bis)

Ulteriori proposte

1. Inclusione impianti gestione rifiuti tra interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (art. 18)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Inserire gli impianti per la gestione dei rifiuti tra gli interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, **nonché quelle necessarie a colmare i fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti individuati dal Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del presente decreto**, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.»;

2) il comma 2-ter è abrogato;

b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

2. Perentorietà dei termini e adozione VIA qualora inutilmente decorsi (art. 20)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Nel caso di impianti di competenza statale inserire perentorietà delle tempistiche previste e l'adozione VIA positiva qualora inutilmente decorsi i termini (nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non risponda nei termini).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine **perentorio** di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine **perentorio** di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine **perentorio** di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine **perentorio** di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. (...).

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omissivo entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. **Decorsi i termini il provvedimento di VIA si intende positivamente rilasciato».**

Proposta di modifica EF (in rosso)

Chiarire la disciplina da applicare ai procedimenti in corso prevedendo la facoltà per il proponente di chiedere l'applicazione della normativa di cui al presente decreto.

All'articolo 20 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Alla data di entrata in vigore del presente decreto i procedimenti di cui al Titolo I della Parte Seconda che risultano pendenti sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, secondo la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni e Province autonome. È fatta salva per il proponente la facoltà di presentare entro 20 giorni dalla nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, istanza per lo svolgimento dei procedimenti con applicazione della disciplina di cui al presente articolo. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, i termini previsti per il completamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale risultano già decorsi.

4. Ripristino preavviso di rigetto (art. 25)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Ripristinare il preavviso di rigetto e quindi la possibilità di fornire osservazioni da parte del proponente sui motivi di diniego formulati dall'amministrazione nelle procedure di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a VIA, VIA e verifica di ottemperanza.

a) (...)

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio.»;

~~2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."~~

5. Semplificazione per impianti di accumulo (art. 31) (1/2)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Semplificare le procedure autorizzative per accumuli elettrochimici mediante una serie di interventi:

- *Estensione della PAS per impianti di accumulo, in assenza di modifica su aree e altezze e destinazione urbanistica, ubicati in aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile, a prescindere dalla loro potenza (eliminare soglia 300 MW).*
- *Estensione della PAS per opere di connessione e impianti di accumuli connessi a impianti FER esistenti a prescindere dall'occupazione di nuove aree.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2-quater lett. a) sono eliminate le parole “di potenza inferiore ai 300 MW termici”;*
- b) *al comma 2-quater lett. b) le parole “ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete” sono sostituite dalle parole “diversi da quelli previsti alla lett. a)”;*
- c) *al comma 2 quater, lettera c) abrogare il punto 2 e conseguentemente al punto 3 sono abrogate le parole “e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree”.*

5. Semplificazione per impianti di accumulo (art. 31) (2/2)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Semplificare le procedure autorizzative per accumuli elettrochimici mediante una serie di interventi:

- *Estensione della PAS per accumuli abbinati a fonti rinnovabili autorizzati ma non ancora in esercizio*
- *Favorire l'integrazione dei sistemi di accumulo elettrochimico negli impianti a fonti rinnovabili, anche per iter autorizzativi già avviati, senza comportare ulteriori ritardi o appesantimenti.*
- *Stralcio del riferimento ai soli impianti «stand alone» e inserimento tra gli interventi non assoggettabili a valutazioni ambientali anche delle opere di connessione e degli accumuli connessi a FER esistenti.*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni (segue):

(...)

- d) *al comma 2 quater, lettera c) dopo il punto 3) è inserito il seguente: "3 bis) procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio".*
- e) *dopo il comma 2 quater è inserito il seguente "2-quinquies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali".*
- f) *a)-dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: "2 ~~quinquies-sexies-~~. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "~~stand-alone~~" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b), c).3 e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ~~salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.~~";*

6. Impianti agrovoltaici (art. 31, comma 5)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Chiarire il testo, includendo anche l'allevamento tra le possibili attività da condurre in sinergia con la produzione rinnovabile ed adottando un approccio di neutralità tecnologica che consenta la scelta della migliore soluzione tecnologica in grado di adattarsi allo specifico contesto rurale.

All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni ~~tecnologiche integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da tali da garantire l'esercizio non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola dell'attività~~ **agrozootecnica**, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture **ove presenti**.

7. Inclusione nuova deroga Impianti fotovoltaici su terreni agricoli (art. 31)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Prevedere la possibilità di ammettere ai meccanismi di supporto anche i nuovi impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli incolti.

5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter **sono inseriti i seguenti:**

«1-quater. ...»

«1-quinquies. Il comma 1 non si applica neanche agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da realizzare su aree non adibite da almeno tre anni all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione urbanistica attribuita all'area considerata, nonché agli impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole in connessione con l'attività agricola nel rispetto dei parametri di cui alla circolare 32E/2009 dell'Agenzia delle Entrate».

In Italia la nuova capacità di fotovoltaico al 2030 dovrà essere di 50 GW di cui circa 35 GW a terra.

La realizzazione dei **35 GW** di impianti FV previsti a terra impegnerà una superficie pari a 50.000 ettari (ha).

Anche nel caso (puramente ipotetico) che fossero usate soltanto superfici agricole (e non anche le aree industriali ed ex industriali) i 50.000 ettari rappresenterebbero appena:


0,3%

della superficie
agricola totale

oppure

1,4%

della superficie
agricola non utilizzata



8. Repowering impianti FV in PAS (art. 32, comma 1)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Semplificare le procedure autorizzative per favorire gli interventi di repowering degli impianti fotovoltaici esistenti o già autorizzati a parità di suolo occupato, sulla base di specifici criteri da rispettare. In particolare gli interventi prevederanno il rispetto di un'altezza massima dal suolo delle strutture e favoriranno l'installazione di nuove soluzioni tecnologiche in grado di massimizzare la produzione rinnovabile.

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 42/2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini.”;

9. Repowering impianti FV e Idro in comunicazione edilizia libera (art. 32, comma 1)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Chiarire che gli interventi che comportano la sola variazione della soluzione tecnologica utilizzata, senza aumento dell'area coinvolta dagli impianti rinnovabili e delle opere connesse, potranno essere effettuati con procedure semplificate e saranno esclusi da valutazioni ambientali in quanto non sostanziali.

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (...)

a-bis) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "~~Non sono considerati sostanziali-~~Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni ~~delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e~~ dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. ~~Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.~~

10. Ampliare repowering impianti eolici (art. 32, comma 1) (1/2)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Prevedere, in analogia con le altre fonti, che anche gli interventi su impianti eolici sottoposti a PAS non siano soggetti ad autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, tenuto conto della complessità di tali procedure, delle lunghe tempistiche autorizzative e del fatto che i progetti in questione sono relativi ad aree sulle quali insistono già progetti eolici, già sottoposte al momento dell'autorizzazione alle procedure vigenti.

Adeguare i parametri tecnici introdotti della norma per la definizione del sito dell'impianto eolico alle nuove tecnologie ed alle caratteristiche effettive degli impianti sul mercato; coordinare la previsione inerente l'altezza massima degli aerogeneratori che nel testo dell'articolo è menzionata due volte con definizioni differenti, creando problematiche interpretative; precisare, per evitare dubbi interpretativi, che i diametri menzionati sono riferiti ai rotori.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (....)

a-bis) (...)

a-ter) al comma 3, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: (...) Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. ~~I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»~~

10. Ampliare repowering impianti eolici (art. 32, comma 1) (2/2)

Proposta di modifica EF (in rosso)

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di **20° 40°**, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al **45 20** per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, **arrotondati per eccesso**;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

a) nel caso in cui i **rotori** degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a **70 80** metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1 \cdot 2/3$ e $n1 \cdot d1 / (d2 - d1)$;

b) nel caso in cui i **rotori** degli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a **70 80** metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1 \cdot d1 / d2$ arrotondato per eccesso dove:

1) $d1$: diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2) $n1$: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3) $d2$: diametro nuovi rotori;

4) $h1$: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3. quater. Per altezza massima dei nuovi aerogeneratori" $h2$ raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende:

i. per gli aerogeneratori di cui al comma 3.ter lettera a) $3 \cdot h1$ ossia il triplo dell'altezza massima dal suolo $h1$ raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.

ii. per gli aerogeneratori di cui al comma 3.ter lettera b) $2 \cdot h1$ ossia il doppio dell'altezza massima dal suolo $h1$ raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.

11. Completo superamento spalmaincentivi (art. 32 bis)

Proposta di modifica EF (in rosso)

Consentire l'effettiva competizione fra progetti di rinnovamento di impianti che insistono su siti che a suo tempo non hanno aderito all'opzione c.d. «spalmaincentivi» e progetti di nuovi impianti all'interno delle procedure competitive di sostegno.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente

Articolo 32 bis

All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire il comma 4 con il seguente comma "4. *Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.*";
- 2) al comma 5, sostituire le parole "senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4" con le seguenti parole "e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3."
- 3) Dopo il comma 5 inserire il seguente comma "5-bis. *Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.*".

Ulteriori proposte sui seguenti temi

- a) Modifiche all'art. 177 del Codice Appalti.
- b) Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni.
- c) Proroga incentivi impianti biomasse e bioliquidi.
- d) Eliminare/aumentare il limite dei 10 MW per l'applicazione delle semplificazioni previste per gli impianti fotovoltaici in area industriale, produttiva e commerciale.
- e) Autotutela nei provvedimenti di decadenza/decurtazione del GSE.
- f) Delimitazione ruolo del MIC.
- g) Procedura dedicata in tema sistemi di accumulo per impianti idroelettrici a pompaggio.
- h) ZES: modifiche all'art. 57.
- i) Procedure autorizzative per produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

La realizzazione del Green Deal potrebbe attivare almeno 100 miliardi di investimenti e 90.000 nuovi occupati nel solo settore elettrico. Abbiamo la responsabilità di renderlo possibile!

Elettricità Futura partecipa alla ripresa del nostro Paese!

Elettricità Futura
#GreenDealOra

